



OM 29.03-2024

Ordinanza municipale

Esercizi alberghieri e ristorazione

Il Municipio di Collina d'Oro, richiamati:

- gli artt. 192 LOC e l'art. 44 RALOC;
- la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 15.03.2023 e relativo regolamento Lear del 07.06.2023;
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24.03.2004;
- l'Ordinanza federale sugli stimoli sonori e raggi laser (OSLa) del 28.02.2007 e il relativo Regolamento cantonale di applicazione (ROSLa) del 10.11.2009;
- il Regolamento Organico comunale del 17.01.2022;
- l'Ordinanza Municipale Tasse di cancelleria;
- l'Ordinanza Municipale Repressione rumori molesti ed inutili, turbamento della quiete e dell'ordine pubblico;

decreta:

CAPITOLO 1 · DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 **Oggetto**

La presente Ordinanza disciplina le procedure di competenza del Municipio definite dalla Lear, dal regolamento RLear e da altre leggi applicabili agli esercizi alberghieri e di ristorazione.

Art. 2 **Definizioni**

- ¹ Per le definizioni di esercizio, gerente e gestore, si fa riferimento alle disposizioni della Lear e del RLear.
- ² Sono considerate occasioni straordinarie ai sensi dell'art. 27 Lear l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni limitate nel tempo, quali sagre, manifestazioni ricreative, culturali, musicali, politiche, religiose e sportive, feste, fiere e mercati.



CAPITOLO 2 · COMPETENZE DEL MUNICIPIO

Art. 3 **Competenze decisionali**

- 1 Il Municipio esercita le competenze ad esso attribuite dalla Lear e dal RLear;
- 2 Il Municipio può delegare le proprie competenze ai servizi dell'amministrazione comunale.

Art. 4 **Deroghe di orario**

- 1 Il Municipio può concedere deroghe di orario agli esercizi pubblici in occasione di circostanze o eventi particolari (art. 35 Lear).
- 2 Le richieste di deroga devono pervenire alla Polizia di riferimento, alla quale è delegata la decisione della concessione, con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi.
- 3 La concessione di deroghe può prevedere orari differenziati per il servizio all'interno e per quello all'esterno.
- 4 Per il servizio all'aperto non sono concesse deroghe oltre le ore 02:00.

Art. 5 **Attività di controllo delegate ai servizi amministrativi comunali**

- 1 L'esercizio delle seguenti competenze di controllo della procedura è delegato all'Ufficio comunicazione, cultura, sport ed eventi:
 - a. rilascio di permessi speciali (art. 27-31 Lear);
 - b. prelievo delle tasse per permessi speciali (art. 66 RLear);
 - c. limitazioni alla vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni (art. 34 Lear);
- 2 L'esercizio delle seguenti competenze di controllo della procedura è delegato alla Polizia di riferimento:
 - a. ricezione delle notifiche delle attività da parte dei gestori (art. 22 Lear e art. 41 RLear);
 - b. imposizione di misura a tutela dell'ordine e della quiete pubblica (art. 25 cpv 4 e 5 Lear);
 - c. autorizzazione dell'estensione straordinaria dei posti (art. 32-33 Lear);
 - d. rilascio di deroghe di orario oltre le ore 02:00 durante occasioni straordinarie (art. 35 Lear);
 - e. vigilanza sulla denominazione degli esercizi pubblici (art. 36 Lear);
 - f. avvio delle procedure di contravvenzione di competenza municipale (art. 47 Lear);
 - g. avviso di sospensione dell'attività al Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Polizia cantonale e al Laboratorio cantonale, in caso di chiusura di un esercizio per un periodo superiore a 60 giorni (art. 30 RLear);
 - h. rilascio delle autorizzazioni per gli impianti pubblicitari, tenuto conto dell'art. 52 RLear e dell'Ordinanza municipale sulla posa impianti pubblicitari, insegne e scritte destinate al pubblico;
 - i. prelievo delle tasse per deroghe d'orario (art. 65 RLear) e delle tasse per l'estensione dei posti esterni (art. 67 RLear).



- 3 L'esercizio delle seguenti competenze di controllo della procedura è delegato all'Ufficio tecnico comunale:
- a. rilascio dell'attestazione d'idoneità dei locali (art. 8 Llear e art. 21 RLear);
 - b. verifica della conformità strutturale dell'esercizio con le normative edilizie, pianificatorie e ambientali (art. 1 cpv 3 lett. A RLear);
 - c. definizione della capacità ricettiva e commisurazione del numero dei servizi igienici (art. 22 e 23 RLear);
 - d. prelievo della tassa per il rilascio dell'attestazione d'idoneità dei locali (art. 68 RLear).

CAPITOLO 3 · DISPOSIZIONI VARIE

Art. 6 Notifica

- 1 Il gestore ha l'obbligo di notificare alla Polizia di riferimento entro il 1° gennaio di ogni anno, con validità per l'intero anno seguente:
 - a. gli orari di apertura e di chiusura;
 - b. i giorni di riposo settimanale;
 - c. i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.
- 2 Eventuali modifiche nel corso dell'anno devono essere comunicate alla Polizia di riferimento se possibile con almeno 15 giorni lavorativi di preavviso.
- 3 Eventuali aperture oltre gli orari o chiusure anticipate ai sensi dell'art. 41 cpv. 2 e 3 RLear, vanno notificate tempestivamente alla Polizia di riferimento.

Art. 7 Permessi speciali

La domanda di permessi speciali per la vendita di cibi e di bevande in occasione di eventi straordinari devono pervenire all'Ufficio comunicazione, cultura, sport ed eventi, in contemporanea alla richiesta di organizzazione di evento tramite l'apposito formulario con un preavviso di 2 mesi.

Art. 8 Estensione straordinaria dei posti

- 1 Le domande di estensione straordinaria dei posti secondo gli artt. 32 e 33 Llear devono pervenire alla Polizia di riferimento almeno 10 giorni lavorativi prima della data richiesta, accompagnata dalle seguenti informazioni:
 - a. giorno, orario e descrizione dell'evento, del genere di musica riprodotta e supporti utilizzati;
 - b. numero di avventori previsto;
 - c. misure eventualmente previste per garantire la sicurezza.
- 2 La decisione deve in particolare considerare la tipologia dell'evento, l'ubicazione dell'esercizio, le conseguenze per il vicinato e altri terzi, come pure eventuali problematiche riscontrate in passato per eventi analoghi.
- 3 L'estensione dei posti viene commisurata al suolo pubblico o privato messo a disposizione e non può ad ogni modo oltrepassare la metà della capacità ricettiva massima autorizzata.



Art. 9 **Rispetto della quiete**

Il gerente è responsabile, con la sua presenza, in particolare della tutela della quiete e dell'ordine pubblico, sia all'interno che all'esterno del locale. A questo proposito egli ha l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti alla tutela dei valori citati (art. 25 Lear).

Art. 10 **Allontanamento da parte del gerente e della Polizia**

Il gerente può richiedere l'intervento della Polizia di riferimento nel caso in cui incontri difficoltà nell'allontanamento di avventori che non osservano le disposizioni in merito al mantenimento della quiete e dell'ordine pubblico (art. 25 Lear).

Art. 11 **Perturbamento dell'ordine pubblico**

- 1 In caso di perturbamento dell'ordine pubblico il Municipio può imporre al gerente l'esecuzione di un servizio di sicurezza esterno e/o interno.
- 2 L'uso di strumenti e apparecchi musicali, radiofonici, televisivi, da gioco e simili, deve essere fatto in modo da non turbare la quiete pubblica. Dopo le ore 23:00, essi sono ammessi solo all'interno dell'esercizio e nel rispetto della quiete notturna. Il Municipio può autorizzare delle eccezioni quando è comprovata l'assenza di disturbo al vicinato.

Art. 12 **Attestazione idoneità locali**

Le richieste di attestazione di idoneità dei locali devono contenere le seguenti informazioni, rispettivamente documenti:

- a. generalità del gestore, del gerente e del proprietario dello stabile;
- b. numero del mappale;
- c. genere e denominazione dell'esercizio pubblico;
- d. certificato di collaudo antincendio con l'indicazione del numero massimo di persone che possono soggiornare all'interno dei locali;
- e. nel caso di richiesta dell'ampliamento della capacità ricettiva esterna, una perizia fonica.

Per l'ampliamento della capacità ricettiva è necessaria la presentazione di una domanda di costruzione.

CAPITOLO 4 · ORARI

Art. 13 **Orari di apertura e di chiusura**

- 1 Gli esercizi di ristorazione e il servizio ristorativo degli esercizi di alloggio possono rimanere aperti tra le ore 05.00 e le 02.00.
- 2 I locali notturni possono rimanere aperti tra le ore 17.00 e le 06.00.
- 3 Gli orari di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere preventivamente definiti in occasione del rilascio del permesso di costruzione, segnatamente nell'ambito dell'avviso formulato dall'autorità cantonale in applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb).



Art. 14 **Facoltà del Municipio**

Il Municipio può intervenire a vietare o a coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito nel territorio comunale o in parte di esso.

CAPITOLO 5 · MANIFESTAZIONI O INTRATTENIMENTI MUSICALI

Art. 15 **In generale**

- 1 Eventi ordinari, quali ad esempio serate musicali, dj set, karaoke, feste e manifestazioni che non comportano un'accresciuta utilizzazione dell'esercizio pubblico, se sono previsti unicamente all'interno dell'esercizio, sono da notificare alla Polizia di riferimento con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi.
- 2 L'organizzazione di manifestazioni o eventi straordinari, che determinano un'utilizzazione accresciuta dell'esercizio pubblico, soggiace ad autorizzazione municipale. La richiesta va inoltrata alla Polizia di riferimento entro 10 giorni lavorativi dall'evento.
- 3 Sono in particolare eventi straordinari e soggetti ad autorizzazione, quelli che hanno una delle seguenti caratteristiche:
 - a. richiedono il rilascio di autorizzazioni all'utilizzo di apparecchi da gioco, strumenti musicali e apparecchi di riproduzione di qualsiasi tipo all'esterno dell'esercizio o dopo le ore 23.00
 - b. prevedono un'autorizzazione all'estensione dell'uso dell'area pubblica;
 - c. è prevista l'installazione di strutture su area pubblica.

CAPITOLO 6 · TASSE

Art. 16 **Tassa deroga orario**

- 1 La tassa per una deroga d'orario ammonta a fr. 50.– per ora.
- 2 Sono esenti da tasse deroghe d'orario concesse dal Municipio agli esercizi in occasioni particolari.

Art. 17 **Tassa permessi speciali**

- 1 La tassa per un permesso speciale varia da CHF 60 a CHF 1'000.- a dipendenza dei giorni di attività autorizzati;
- 2 In casi particolari, ad esempio per enti che perseguono scopi ideali, il Municipio può rinunciare al prelievo della tassa.

Art. 18 **Tassa per estensione dei posti esterni**

La tassa per l'estensione dei posti esterni varia da CHF 60.- a CHF 1'000.- a dipendenza dell'estensione concessa.



Art. 19 **Tassa per il rilascio dell'attestazione di idoneità dei locali**

Per il rilascio dell'attestazione di idoneità dei locali viene prelevata una tassa di CHF 100.-.

Art. 20 **Tassa di controllo**

- 1 Per le irregolarità riscontrate viene prelevata una tassa tenendo conto delle prestazioni fornite dall'autorità. Il costo orario per tali prestazioni è pari a CHF 100.- ~~fr. 80.-~~ all'ora.
- 2 La tassa è esigibile con la crescita in giudicato della decisione con cui sono state riscontrate le irregolarità.

Art. 21 **Tasse di cancelleria**

Per i lavori di cancelleria e altri atti (rilascio di autorizzazioni, dichiarazioni, attestazioni, informazioni, ecc.) è prelevata una tassa di cancelleria da CHF 15.- a 150.- ~~500.-~~ a seconda dell'impegno richiesto. Le fotocopie sono fatturate secondo l'Ordinanza Tasse di cancelleria.

CAPITOLO 7 · SANZIONI

Art. 22 **Multa**

- 1 Il Municipio punisce le infrazioni negli ambiti di sua competenza (art. 3 della presente Ordinanza) con una multa compresa tra un minimo di fr. 50.- e un massimo di fr. 40'000.- (art. 43 Lear).
- 2 La procedura è definita dagli art. 145 e ss LOC.
- 3 Le altre infrazioni sono punite dall'Ufficio cantonale del commercio e dei passaporti.

Art. 23 **Revoca**

- 1 I permessi speciali e le deroghe d'orario possono essere revocati quando:
 - a. per ottenerli sono state fornite dichiarazioni inveritiere;
 - b. nel caso di perturbamento della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica.
- 2 La revoca non dà luogo alla restituzione delle tasse versate per l'ottenimento del permesso o della deroga.

CAPITOLO 8 · DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 **Contenzioso**

- 1 Contro le decisioni della Polizia di riferimento è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.



- ² Contro le decisioni del Municipio, comprese quelle in materia di contravvenzioni, è dato ricorso nei modi e nei termini stabiliti dalla LOC.

Art. 25 **Altre norme**

Nell'ambito della sua attività il gerente è tenuto al rispetto di tutte le norme federali, cantonali e comunali applicabili.

Art. 26 **Abrogazione e entrata in vigore**

- ¹ È abrogata l'Ordinanza municipale sugli esercizi pubblici, del 10 settembre 2018.
- ² La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Art. 27 **Ricorso**

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Per il Municipio

Il Sindaco
Andrea Bernardazzi

La Vicesegretaria
Tatiana Balmelli Lucchini

Approvata con risoluzione municipale 653 del 28.10.2024.
Pubblicata agli albi comunali dal 31.10.2024 al 29.11.2024.